



## COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

### Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Seduta del: 27/05/2022 Atto N. 24

#### OGGETTO: Approvazione Tariffe Tari 2022

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di maggio alle ore 14:15 si è riunito, in Videoconferenza ai sensi dell'art. 73 della legge 17 Marzo 2020, n 18, il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	SEDE
1. CARLETTI AGNESE	SINDACO	Si		
2. AMBROGI FABIOLA	VICE SINDACO	Si		
3. ROSSI LUCIANO	CONSIGLIERE		Si	
4. FASTELLI GILBERTO	CONSIGLIERE	Si		
5. PICCHIERI ALESSIA	CONSIGLIERE	Si		
6. CESARETTI DANIELE	CONSIGLIERE		Si	
7. BARALDO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Si		
8. PARRETTI ORIETTA	CONSIGLIERE	Si		
9. TRIOLI CARLO	CONSIGLIERE		Si	
10 GORI ALFIO	CONSIGLIERE		Si	
11 BOLOGNA GIOVANNA	CONSIGLIERE		Si	

Totale Presenti: **6**

Totale Assenti: **5**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Sig. CARLETTI AGNESE
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'Ordine del giorno;

b) possano intervenire nella discussione in corso;  
c) manifestare il voto.  
attraverso la piattaforma telematica denominata Avaya Scopia.

Indi, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);...*";

VISTO che la disciplina della TARI é prevista nella Legge di Stabilit  n° 147 del 27/12/2013 nei commi da 641 a 668, nonch  nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformit  al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorit  competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorit  nazionale di regolazione dei servizi pubblici, rinominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorit  di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642,   dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformit  alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che la tariffa   composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantit  di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entit  degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di Stabilit  stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformit  al Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorit  competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che con precedente deliberazione consiliare in data odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022;

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del Piano Finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

VISTI:

1. l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato all'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
2. l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
3. l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2022-2024, come previsto dal TU EE. LL., è fissato al 31/12/2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

ATTESO che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RITENUTO opportuno, come negli anni passati, assicurare misure di sostegno al comparto produttivo applicando, anche per l'anno 2022, in via automatica, senza necessità di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TA I, volte a garantire, per ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all'anno 2012, non superiore all' 80%;

VISTE le nuove tariffe TARI 2022, rideterminate sulla base del predetto Piano Finanziario, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che non domestiche, e allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i coefficienti ka e kb applicati ai sensi del DPR 158/1999, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI approvato deliberazione consiliare n° 38 del 22/07/2014 e S.M.I.


ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

UDITI gli interventi e la discussione sì come verbalizzati al precedente punto all'ordine del giorno;

all'unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano dai n. 6 sei) consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERARE

4. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
5. di approvare per le utenze domestiche, per l'anno 2022, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fisse e variabili della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nel prospetto allegato che costituisce parte integrante sostanziale al presente atto;
6. di approvare la tariffa fissa unitaria e la tariffa variabile unitaria per le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei sopra indicati coefficienti come meglio specificato negli allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura minima é determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata al giorno, maggiorata del 50%;
8. di confermare, come negli anni passati, le misure di sostegno al comparto produttivo, senza necessità di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI, volte a garantire, per ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all'anno 2012, non superiore all' 80%;
9. di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti si applica il tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 9 del D.Lgs 30 Dicembre 1992, n. 5804, aliquota deliberata dalla Provincia;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267 con separata votazione resa parimenti unanime dai n. 6 (sei) consiglieri presenti e votanti.



**COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI**  
**Provincia di Siena**

**Rif.to proposta: n. 13 del 19/05/2022**

**Oggetto: Approvazione Tariffe Tari 2022**

---


**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

San Casciano dei Bagni, lì 24/05/2022

**IL RESPONSABILE**  
**RUSTICI CINZIA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*



**COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI**  
**Provincia di Siena**

**Rif. Proposta: n. 13 del 19/05/2022**

**Oggetto: Approvazione Tariffe Tari 2022**

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

San Casciano dei Bagni, lì 24/05/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**RUSTICI CINZIA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*

Letto, approvato e sottoscritto:

<b>IL SINDACO CARLETTI AGNESE</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA</b>
---------------------------------------	---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*